



Mobilità 2026/27
Destinatari e vincoli (art.2 e 3)

Vincolo triennale – art.2, comma 2 del CCNI

Il docente che ottiene il trasferimento o il passaggio a domanda su una istituzione scolastica richiesta puntualmente NON potrà presentare domanda di mobilità per il successivo triennio.

Il vincolo non si applica:

- Ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art.13 (Legge 104/1992) nel caso in cui abbiano ottenuto il movimento in una scuola fuori dal comune (o distretto sub-comunale) dove si applica la precedenza;
- Ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata anche se soddisfatti su una preferenza espressa (sia puntualmente che sinteticamente).

Vincolo di legge (art.13, comma 5, D.l.vo 59/2017 per gli assunti dal 2023/24 – esclusi quelli assunti da GPS su sostegno) – art.2, comma 3 del CCNI

I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato, a qualunque grado appartenenti, permangono per un triennio presso la scuola in cui hanno prestato il periodo di prova nel medesimo tipo di posto e classe di concorso.

Il vincolo non si applica:

- Ai docenti sovranumerari o in esubero
- Ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art.33, commi 5 e 6, limitatamente ai fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso o all'anno di iscrizione nelle GaE.

Servizi utili per il calcolo del triennio

Sono utili ai fini del calcolo del triennio:

- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa legislativa e contrattuale di riferimento;
- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
- l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Vincolo di legge (per gli assunti dal 2023/24 da GPS su posti di sostegno) – art.2, comma 4 del CCNI

I docenti destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo da GPS per i posti di sostegno, permangono per un triennio presso la scuola in cui hanno prestato il periodo di prova nel medesimo tipo di posto e classe di concorso.

Il vincolo non si applica:



- Ai docenti in sovrannumero o in esubero

Servizi utili per il calcolo del triennio

Sono utili ai fini del calcolo del triennio:

- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente;
- l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo

Deroghe ai vincoli – art.2, comma 6 del CCNI per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4

È, comunque, garantita la partecipazione alle operazioni di mobilità in deroga ai vincoli di cui ai commi 2, 3 e 4

- Ai docenti genitori di figlio minore di **14** anni, ossia che compie i 14 anni nell'anno in cui si presenta la domanda di mobilità. In caso di adozione e affidamento, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso in famiglia;
- Ai docenti
 - o che si trovano nelle condizioni di cui all'art.21 (grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte nella I, II e III categoria della tabella A annessa alla L.648/1950;
 - o che assistono una persona con disabilità in condizioni di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale sia coniuge, parte di un'unione civile (L.76/2016, art.1, comma 20), convivente di fatto (L.76/2016, art.1, comma 36), parente o affine entro il II grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori, del coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ovvero gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il III grado;
 - o che si trova in una condizione di disabilità personale grave;
- Ai docenti che fruiscono dei permessi e riposi previsti dall'art.42 del D.L.vo 151/2001 che sono:
 - o Coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto conviventi di soggetto con disabilità grave;
 - o Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti precedenti;
 - o Figlio/a convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti precedenti;
 - o Fratello/sorella convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti precedenti;
 - o Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti precedenti;



- Ai docenti coniugi o figli di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2e 3 della L.118/1971 (si tratta di soggetti mutilati o invalidi civili affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compreso gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a 1/3, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Si considerano invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Nota bene: per beneficiare della deroga deve essere indicata come prima preferenza il comune/distretto sub comunale ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o assistere. In caso di assenza di posti richiedibili è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del soggetto ovvero una scuola con sedi di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto.

Per i soggetti che beneficiano della deroga per invalidità (art.21) o disabilità grave personale la prima preferenza deve intendersi riferita al proprio comune di residenza.

Docenti in attesa di titolarità definitiva nella provincia o in esubero provinciale (compreso il personale già di ruolo che ha perso la titolarità ai sensi dell'art.47 CCNL) – art.2, comma 5 del CCNI

Devono presentare domanda di mobilità. La domanda può essere anche per provincia diversa. Se non ottengono nessuna delle sedi indicate ottengono la titolarità prima delle operazioni della III fase. In ordine di graduatorie, viene assegnata d'ufficio la prima sede disponibile seguendo la tabella di viciniorietà tra i comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa. In caso di mancata presentazione della domanda sono trasferiti d'ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l'ordine del bollettino ufficiale.

Docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande – art.3, comma 2 del CCNI

Sono ammessi alla presentazione della domanda di mobilità entro i 5 giorni dalla nomina nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità stesso.

Lavoratrici vittime di violenza di genere – art.3, comma 3 del CCNI

La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita nei percorsi di protezione (D.L.vo 80/2015) ovvero in presenza di un atto del tribunale che attesta la condizione può presentare domanda di trasferimento in qualunque momento per una provincia o comune diverso da quello di residenza, o distretto sub comunale ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune in cui presta attività lavorativa.

Personale titolare nei comuni che hanno modificato la propria collocazione provinciale nell'ultimo triennio – art.3, comma 6 del CCNI

Può partecipare, a domanda, per la provincia di precedente titolarità o per la nuova. Per la provincia di precedente titolarità in posizione paritaria agli altri docenti titolari nella provincia.